

CAPITOLATO D'ONERI

inerente procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura continuativa di gasolio 10ppms per autotrazione (EN 590) dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Stazione Appaltante: Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) – sede legale via Strada Romana, 2 – 36075 – Montecchio Maggiore – VI – e sede Amministrativa via Luigi Einaudi, n. 2 – 36040 – Brendola (VI) – P. iva e C.F. 03052780248. Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3 telefax n. 0444 696326.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto delle prestazioni, inizio, durata, possibilità di modifica del contratto per aumento del prodotto da fornire
- Art. 2 - Aspetti tecnici, tempi di consegna del gasolio, modalità ed ammontare della somministrazione
- Art. 3 - Caratteristiche del prodotto e controlli della fornitura
- Art. 4 - Personale
- Art. 5 - Modalità e tempi di pagamento
- Art. 6 - Prezzi applicati alla fornitura del gasolio per autotrazione, adeguamento prezzi, risoluzione del contratto
- Art. 7 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, infortuni, danni, sicurezza
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 - Tempo utile per lo svolgimento della fornitura, penalità, obblighi, risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 10 – Risarcimenti
- Art. 11 - Responsabilità civile verso terzi (cose o persone)
- Art. 12 – Garanzia definitiva
- Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore
- Art. 14 – Subappalto
- Art. 15 - Convocazione del secondo o di altro operatore economico
- Art. 16 - Altre condizioni particolari di esecuzione
- Art. 17 - Disposizioni finali ed altre informazioni

Art. 1 - Oggetto delle prestazioni, inizio, durata, possibilità di modifica del contratto per aumento del prodotto da fornire

1.1 - Appalto di fornitura bisettimanale continuativa di gasolio per autotrazione dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. Il fabbisogno annuo è stimato in circa 700.000 (settecentomila) litri di cui circa 234.000 litri di gasolio invernale (tipo "Artico"). La somministrazione complessiva in 36 (trentasei) mesi per le tre unità locali di ACA, di cui sotto, è stimata in circa 2.100.000 (duemilioncento) litri di gasolio 10ppms per autotrazione – aumentabili fino a circa 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) litri in caso di fabbisogno per attivazione di nuovi servizi, proroghe o imprevisti e l'appaltatore vi si dovrà assoggettare agli stessi patti e condizioni economiche iniziali. Il quantitativo è comprensivo della fornitura di gasolio tipo "Artico" per il periodo invernale dal 15 novembre al 15 marzo in sostituzione della fornitura normale, salvo modifiche.

CPV = 09.13.42.20 – 5.

La fornitura, dunque, potrà essere aumentata agli stessi patti e condizioni iniziali ed il prodotto (gasolio) dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 590/2004 e s. m. e i.

1.2 – Unità Locali di ACA di consegna del prodotto a domicilio, quantità e orari di accesso:

a) la sede Amministrativa di ACA sito in via Strada Romana, 2 – 36075 - Comune di Montecchio Maggiore (VI) con accesso da via Luigi Einaudi, 2 – 36040 – Comune di Brendola (VI);

- quantità totale di consegna nell'anno: da circa **400.000** litri a circa **430.000** litri;
- periodicità: circa 120 rifornimenti nell'anno;
- capacità impianto: n. 1 cisterna da 9.000 litri;
- quantitativo per singola fornitura è compreso tra 2500 e 5000 litri (due volte la settimana)
- orari di accesso:
il mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:45
il pomeriggio: del lunedì, del mercoledì e del giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:45;

b) la sede staccata di ACA presso l'autorimessa sita in via Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Comune di Cornedo Vicentino (VI):

- quantità totale di consegna nell'anno: da circa **140.000** litri a circa **160.000** litri;
- periodicità: circa 110 rifornimenti nell'anno;
- capacità impianto: n. 1 cisterna da 3.000 litri;
- quantitativo per singola fornitura è compreso tra 1.000 e 2.500 litri circa (due volte la settimana)
- orari di accesso:
il mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00

c) la sede staccata di ACA presso l'impianto di trasferimento rifiuti sita in via Canove, 16 – 36071 - Comune di Arzignano (VI):

- quantità totale di consegna nell'anno: da circa **100.000** litri a circa **130.000** litri;
- periodicità: circa 103 rifornimenti nell'anno;
- capacità impianto: n. 1 cisterna da 6.000 litri;
- quantitativo per singola fornitura è compreso tra 2.000 e 5.000 litri circa.
- orari di accesso:
il mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 (il pomeriggio se concordato preventivamente dalle 14:00 alle 16:00)

1.3 – Scorta di sicurezza: per tutta la durata contrattuale di fornitura l'appaltatore costituisce e mantiene presso il/i proprio/i deposito/i, quale/i risulta/no dalle licenze rilasciate dall'UTF, uno stoccaggio di gasolio, controllabile da codesta stazione appaltante, per almeno n. 15 (quindici) giorni di fornitura per entrambi i luoghi di consegna "a)", "b)" e "c)" indicati al punto 1.2) del presente Capitolato d'Oneri.

1.4 - In caso di urgenza il prodotto sarà consegnato entro n. 2 (due) ore dalla richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl. All'interno delle due ore dalla richiesta, la consegna si intende eseguita quando il prodotto è stato immesso nella cisterna.

1.5 – Pesa pubblica (self-service): sita nel Comune di Montecchio Maggiore – cap: 36075 - in via Natta (acquisto gettoni presso l'esercizio commerciale fronte pesa) o la pesa pubblica sita in via Seconda Strada, 2 – cap: 36071 – Comune di Arzignano (VI).

1.6 – Inizio, durata del contratto, proroghe

L'appalto avrà inizio presumibilmente dal 01 marzo 2020.

Obbligo di inizio del servizio entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione anche in pendenza di contratto.

Il contratto avrà durata di mesi n. 36 (trentasei) dall'ordine di esecuzione con possibilità di proroga tecnica fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi: in caso di necessità ACA ha la facoltà di prorogare il contratto per n. 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni economiche del contratto iniziale e l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi. Le proroghe devono risultare dallo scambio di carteggio tra le parti.

All'interno della durata contrattuale, nell'ipotesi che non dovessero essere raggiunti i quantitativi di gasolio sopra stabiliti, si procederà a prolungare la durata contrattuale fino al raggiungimento dei litri di gasolio preventivati al precedente punto 1.1.

Art. 2 - Aspetti tecnici, tempi di consegna del gasolio, modalità ed ammontare della somministrazione

2.1 – Le forniture dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti, e con veicoli idonei rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge. L'appaltatore, su richiesta di ACA, mette a disposizione copia delle autorizzazioni o quant'altro tali da dimostrare la legittimità delle operazioni di fornitura e trasporto.

2.2 - La consegna del prodotto dovrà essere effettuata franco deposito presso le seguenti unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl ubicate nei Comuni di:

1) - Montecchio Maggiore (VI) – Cap: 36075 - in via Strada Romana, 2 presso sede amministrativa di ACA. E' presente una cisterna interrata della capienza di 9.000 L. (accesso carrabile da via Luigi Einaudi, n° 2 – 36040 - comune di Brendola (VI))

2) - Cornedo Vicentino (VI) – Cap: 36073 - in via Tezze di Cereda, 30 – cap:36073. E' presente una cisterna della capienza di 3.000 L.

3) - Arzignano (VI) – Cap: 36071 - in via Canove, 16 presso impianto Compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl. E' presente una cisterna della capienza di 6.000 L.

La consegna dovrà essere effettuata in volume (litri) utilizzando autoveicoli per il trasporto specifico, muniti di contatore volumetrico con stampa cartellino. Alla fine dello

scarico deve essere stampato il cartellino di registrazione. Mensilmente l'operatore dell'appaltatore provvederà a verificare l'eventuale presenza di acqua nelle cisterne mediante specifica sostanza rivelatrice (pasta o altro) all'atto del primo rifornimento del mese. L'esito della prova deve essere registrato sul cartellino del contalitri.

2.3 - Il fabbisogno di gasolio per autotrazione indicato al precedente art. 1, punto 1.1, ha valore indicativo giacché la natura del servizio svolto da ACA (Igiene Ambientale mediante raccolta cosiddetta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani) potrebbe comportare un consumo variabile; per tale motivo nessuna eccezione o reclamo verso tali differenze potrà essere sollevato dall'appaltatore il quale rimane obbligato alla fornitura che si renderà effettivamente necessaria. Pertanto le maggiori oppure le minori (improbabili) quantità effettivamente richieste rispetto alla previsione non sarà applicato alcun differenziale di prezzo.

2.4 – Le forniture presso le unità locali in esame devono avvenire con frequenza tali da non avere mai le cisterne vuote. La ditta appaltatrice provvederà autonomamente ad eseguire la fornitura senza attendere l'ordine scritto, salvo diversa disposizione di ACA. L'appaltatore, di norma, deve fornire il gasolio necessario al riempimento della cisterna al fine di assicurare la continua disponibilità del prodotto.

2.5 - L'amministrazione di ACA si riserva la facoltà di chiedere forniture straordinarie ed in caso di necessità anche consegne nei giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo.

2.6 – Poiché la somministrazione riguarda veicoli di utilità collettiva l'appaltatore dovrà garantire l'erogazione del carburante anche in caso di sciopero indetto dalle categorie del settore o in caso di scarsità del prodotto.

2.7 - Presso le Unità Locali di ACA il gasolio fornito dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prescritta per legge. Sul certificato DAS si dovranno indicare i quantitativi forniti espressi in litri per la regolare presa in carico del prodotto. Questa documentazione dovrà indicare anche il peso lordo ed il peso netto nonché la densità del prodotto a temperatura ambiente ed a 15 C°, nonché la misura in cm, attraverso asta graduata dell'appaltatore, dell'altezza carburate sia prima che dopo l'erogazione.

2.8 - Il gasolio viaggia a totale rischio del fornitore.

2.9 - Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri del trasporto, movimentazione, carico e scarico del gasolio.

2.10 – In caso di urgenza il prodotto deve essere consegnato entro n. 2 (due) ore dalla richiesta di ACA. All'interno delle due ore dalla richiesta, la consegna si intende eseguita quando il prodotto è stato immesso nella cisterna (luoghi di consegna citati al precedente punto 1.2).

2.11 - Il responsabile della commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente dal lunedì al sabato negli orari 07:00 – 17:00.

2.12 – Con frequenza semestrale l'appaltatore fornirà alla stazione appaltante un report riportante almeno i seguenti dati delle forniture dei prodotti in appalto:

- la data di fornitura
- la quantità
- l'importo economico risultante da ogni fornitura applicando i prezzi d'appalto
- la distinzione delle forniture tra gasolio normale e gasolio invernale
- il totale dei litri forniti distinto per ogni tipologia di gasolio
- il totale dell'importo economico distinto per ogni tipologia di gasolio.
- la differenza dell'importo economico dell'appalto rispetto alle convenzioni CONSIP attive o convenzioni regione Veneto attive durante il periodo contrattuale.

2.13 – L'appaltatore coopera attivamente con la stazione appaltante al fine del controllo e del mantenimento dei costi all'interno di quanto prospettato, avvisando subito la stazione appaltante in caso di anomalie e fornendo ogni informazione utile.

Art. 3 - Caratteristiche del prodotto e controlli della fornitura

3.1 - Il carburante per autotrazione oggetto della fornitura è il gasolio conforme ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 590/2004 e successive modifiche ed integrazioni. A partire dal 15 novembre e fino al 15 marzo dell'anno successivo la fornitura sarà eseguita con il gasolio tipo "Artico". Al di fuori delle date citate, in caso di particolari avverse condizioni meteorologiche dove si rende opportuno utilizzare il gasolio tipo "Artico", ACA si riserva la facoltà di modificare le date di consegna dello stesso.

3.2 – La rispondenza del gasolio ad eventuali nuove norme europee non esime l'Aggiudicatario dal rispetto delle caratteristiche fissate: l'appaltatore ha l'onere, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza del contratto di fornitura.

3.3 - L'Impresa dovrà fornire ad ACA la massima collaborazione per le verifiche e gli accertamenti che l'Amministrazione stessa riterrà opportuni per il controllo dei prelievi.

Le quantità consegnate saranno verificate, in contraddittorio con il conducente dell'autocisterna, da documento per capacità e analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che Agno Chiampo Ambiente S.r.l. intendesse fare eseguire saranno affidate agli Uffici metrici competenti.

Nessun rimborso sarà riconosciuto all'appaltatore per gli oneri e le spese sostenute in relazione agli accertamenti di cui al presente articolo.

Qualora, a seguito delle analisi predette, il prodotto non risultasse conforme a quanto stabilito l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale risarcimento di danni subiti.

Nel dettaglio:

In ogni occasione, potranno essere prelevati - all'atto dello scarico, a cura degli incaricati di ACA preposti al controllo in contraddittorio tra le parti – tre campioni del prodotto fornito che, previa applicazione del sigillo e contrassegno, saranno consegnati rispettivamente: uno ad un laboratorio di fiducia di ACA per le analisi, l'altro al vettore, ed il terzo depositato presso gli uffici di ACA.

Per ogni prelievo di campioni sarà redatto verbale in duplice copia, che sarà sottoscritto, per l'impresa fornitrice, dalla persona incaricata della consegna o in caso di suo rifiuto, da due dipendenti di ACA che daranno atto rispettivamente del rifiuto. Il verbale sarà altresì sottoscritto dalla persona che lo ha redatto.

Qualora dalle analisi risultasse che il prodotto non è rispondente ai requisiti previsti dal capitolato, l'appaltatore sarà informato dei risultati e potrà produrre in contraddittorio le proprie analisi. Se i risultati saranno uguali o daranno comunque degli indici di non conformità al capitolato, essi daranno ad ACA il pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni eventualmente prodotti nei confronti dei depositi e degli automezzi, come pure delle eventuali conseguenze di legge derivanti dall'interruzione di Pubblico Servizio. Qualora i risultati delle analisi dei primi due campioni siano discordanti, il terzo campione sarà inviato, a spese dell'appaltatore, presso un laboratorio scelto congiuntamente. Qualora anche i risultati di queste ultime analisi risultino non conformi al presente capitolato, varrà quanto dichiarato precedentemente.

Art. 4 - Personale

4.1 - Per la somministrazione del gasolio, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente, di soddisfazione di ACA, rimanendo nella facoltà di quest'ultima chiederne la sostituzione e/o di rifiutarne la fornitura.

L'appaltatore è altresì responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare. In base alla normativa ADR, l'appaltatore dovrà certificare il possesso da parte dei propri trasportatori dello speciale patentino che li abilita al trasporto di merci pericolose. Inoltre egli è obbligato a fornire il nominativo del proprio consulente ADR.

4.2 - L'appaltatore è tenuto inoltre a:

- osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico - normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende appaltatrici rientranti nel settore della fornitura in oggetto;
- assicurare, secondo la legge vigente, la contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale;
- sottoporre il personale a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per il territorio;
- pagare al personale alle proprie dipendenze tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, etc.
- dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento del servizio in appalto.

Si intendono a carico dell'Impresa e compresi nel canone le indennità di anzianità e gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme e Leggi vigenti.

Su richiesta di ACA, la Ditta aggiudicatrice dovrà fornire ogni notizia utile al controllo dell'applicazione del C.C.N.L. di settore e del rispetto delle leggi previdenziali e sanitarie riguardanti il personale.

Il personale dipendente dall'Impresa dovrà inoltre essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio di mutilati ed invalidi.

Il responsabile della commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

4.3 – Responsabile tecnico dell'appaltatore: Subito dopo l'aggiudicazione l'appaltatore nomina e comunica obbligatoriamente ad ACA le generalità delle figure di riferimento per scambiare richieste, osservazioni oltre che coordinare i propri dipendenti nell'ambito del servizio. Tale personale tecnico deve essere reperibile telefonicamente per tutta la durata del contratto negli orari precedentemente citati.

4.5 – Comportamento del personale in servizio: nello svolgimento delle proprie mansioni il personale dell'appaltatore dovrà tenere un contegno serio e rispettoso. Nei casi si riscontri la fondatezza di comportamenti non consoni del personale impiegato, la stazione appaltante ha la facoltà di richiamare e sanzionare la ditta appaltatrice.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà per il personale privo di buona condotta, irrispettoso delle norme, anche quelle inerenti la sicurezza sul lavoro e/o

indisponente verso le disposizioni impartite dal responsabile di ACA, dovrà essere allontanato e sostituito da altro dipendente senza possibilità di opposizione dell'appaltatore. Il personale dovrà portare esposto il cartellino di identificazione.

Art. 5 - Modalità e tempi di pagamento

5.1 - Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su ricevimento di fattura elettronica – codice destinatario: VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl - e previa verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell'IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. IVA Split payment.

5.2 - L'Impresa accetta espressamente che le fatture saranno liquidate, senza spese o interessi aggiunti a 90 giorni data fattura fine mese dalla loro presentazione presso l'Ufficio Protocollo di A.C.A..

5.3 - Ad ACA Srl compete il pagamento dell'Iva split payment gravante sul corrispettivo.

5.4 – Su tutte le fatture oltre al CIG dovranno risultare: la quantità di carburante fornito con a fianco il prezzo unitario per litro applicato.

5.5 - Ad ogni fattura inviata dall'appaltatore dovrà essere allegata la corrispondente quotazione del Platt's ed il relativo controvalore in Euro /litro di cui al disciplinare di gara.

Il calcolo delle fatture farà riferimento ai valori “ λ ” e “ μ ” offerti nel modulo offerta economica (allegato “B”). Durante il periodo più freddo il prezzo del carburante sarà aumentato del valore μ (maggiorazione) di cui all'offerta economica presentata in sede di gara per la fornitura del gasolio invernale (tipo “Artico”).

Si precisa inoltre che:

- per consegne effettuate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) di ogni mese, la quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 16° e l'ultimo giorno (compresi) del mese precedente la consegna;
- per consegne effettuate tra il 16° e l'ultimo giorno (compresi) di ogni mese, la quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) del medesimo mese di consegna;

5.6 - Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Art. 6 – Prezzi applicati alla fornitura del gasolio per autotrazione, adeguamento prezzi, risoluzione del contratto

6.1 - Nella formulazione dei prezzi deve intendersi la fornitura dei mezzi e delle attrezzature d'opera, del personale addetto, degli utili d'impresa, delle polizze assicurative e di quelle a copertura di eventuali, danni a terzi, dei carburanti, degli oli, della manutenzione, della segnaletica di cantiere stradale, spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro onere per dare la fornitura finita ed eseguita a regola d'arte.

6.2 - I corrispettivi applicati alla fornitura del gasolio per autotrazione nel presente appalto sono ricavabili dall'offerta economica presentata in sede di gara e sulla scorta delle formule contenute nell'art. 18 del Disciplinare di gara stesso; i predetti corrispettivi devono essere inferiori a quelli indicati da CONSIP (ultima convenzione attiva) e negli accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza nella regione Veneto (ultima convenzione attiva, se presente). L'appaltatore, pena la risoluzione del contratto, adegua i predetti corrispettivi di fornitura nel caso di intervenuta disponibilità di

convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza nella regione Veneto che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico; di conseguenza i nuovi prezzi (gasolio normale e gasolio invernale) applicati dall'appaltatore dovranno essere più bassi rispetto a quelli applicati da CONSIP e dalle centrali di committenza nella regione Veneto.

L'appaltatore adegua i predetti corrispettivi di fornitura a congruaggio ogni sei mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto di fornitura.

6.3 - Nell'ipotesi l'appaltatore non sia in grado di adeguare i propri corrispettivi applicando prezzi inferiori rispetto alle intervenute disponibilità di convenzioni CONSIP, delle centrali di committenza nella regione Veneto che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, il contratto si intende risolto senza applicazione di penali, ma l'appaltatore dovrà garantire la fornitura del prodotto per i successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi (corrispondente a circa 116.500 litri) comunque a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati da CONSIP S.p.A.

6.4 - E' consentito l'aggiornamento prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo l'indice ISTAT, trascorsi 12 mesi dall'avvio del contratto sempre che l'importo complessivo dei prezzi applicati, al netto delle accise e dell'iva, tenuto conto delle quotazioni internazionali, risultino inferiori ai prezzi desunti dalle convenzioni CONSIP S.p.A. vigenti e dai prezzi delle centrali di committenza nella regione Veneto vigenti, quest'ultime se presenti.

Art. 7 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, infortuni, danni, sicurezza

7.1 - La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle misure contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) atte ad evitare qualsiasi danno a persone e cose. Il DUVRI è redatto da ACA ed è composto da tre documenti:

- a) Informazioni generiche per appaltatori;
- b) valutazione dei rischi e misure di sicurezza;
- c) verbale di coordinamento sicurezza.

Prima di iniziare il servizio è necessario che le parti abbiano preso reciproco contatto allo scopo di sanare ogni dubbio.

7.2 - La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose in caso di colpa che dovessero verificarsi nel corso del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

7.3 - La ditta è tenuta al rispetto delle norme vigenti ed emanande sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro così pure dell'utilizzo della segnaletica stradale di cantiere, dove obbligatoria e del rispetto del Codice della Strada.

All'interno dei cortili delle sedi di Agno Chiampo Ambiente Srl, oggetto di fornitura a domicilio, la ditta appaltatrice opererà in presenza di pedoni ed autoveicoli di passaggio anche appartenenti alla ditta Acque del Chiampo Spa.

7.4 - Si deve precisare che Il mancato rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza oltre che costituire infrazione, potrà essere, al secondo richiamo quest'ultimo scritto e non ottemperato dalla ditta, motivo della risoluzione del contratto medesimo.

7.5 - L'appaltatore si impegna al risarcimento immediato degli eventuali danni arrecati a dipendenti e a beni aziendali. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di richiesta, ACA potrà rivalersi dei danni utilizzando il deposito cauzionale o trattenendo

l'importo dal debito nei confronti dell'appaltatore, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

7.6 - Nota integrativa: oltre a quanto indicato nel documento sulla sicurezza vige l'obbligo per l'appaltatore di dotare i veicoli addetti al presente servizio di segnalatore acustico a norma e funzionante per le manovre in retromarcia all'interno delle sedi di ACA in esame.

7.5 – Durante le operazioni di rifornimento delle cisterne di ACA, l'operatore dell'appaltatore ha l'obbligo di collegare il veicolo all'apposito punto presente sulle cisterne stesse al fine di assicurare il bilanciamento del potenziale elettrostatico, limitando i rischi d'incendio da questo potenzialmente derivanti.

Art. 8 - Divieti

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di:

- cedere il servizio a terzi.
- cedere i propri crediti.
- eseguire il servizio in sub-appalto se non espressamente autorizzato e preventivamente richiesto in sede d'offerta.

Art. 9 - Tempo utile per lo svolgimento della fornitura, penalità, obblighi, risoluzione del contratto per inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto all'espletamento delle prestazioni con le modalità previste dal presente capitolato e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che possa derivare ad ACA e/o ai suoi dipendenti in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Ciò premesso, qualora si verifichi, per fatto o colpa dell'aggiudicatario, un qualsivoglia disservizio o danno di cui alle prestazioni richieste citate, ACA si riserva il diritto di poter infliggere penali anche cumulative secondo quanto di seguito:

a) - Nel caso in cui la fornitura di combustibile in esame non venga eseguita anche per un solo giorno o sia incompleta, o non rispondente al presente contratto, all'Impresa, con l'unica formalità della contestazione dell'addebito a mezzo di raccomandata A/R o per il tramite PEC per ogni giorno di mancato o difettoso espletamento della somministrazione potrà applicarsi una penale di **€ 400,00** (quattrocento) da usare a detrazione, direttamente alla fattura, in sede di liquidazione, ovvero a valere sulla cauzione definitiva. Qualora il ritardo nella consegna sia superiore a un giorno o in caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, ACA allo scopo di assicurare il proseguo dei propri servizi pubblici potrà rifornirsi presso altra impresa o se necessario presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'appaltatore oltre alle penali le maggiori spese ed i danni conseguenti.

b) - in riferimento alle prestazioni citate nell'articolo 1 al punto 1.3), nell'art. 2, al punto 2.10), all'art. 3, all'art. 16 e all'art. 17, lettera c) la penale è pari ad **€ 400,00** (quattrocento) per ogni violazione.

c) - in riferimento alle prestazioni citate nell'articolo 1) (escluso il punto 1.3), nell'articolo 2) (escluso il punto 2.10), negli articoli 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), la penale pari ad **€ 250,00** (duecentocinquanta) per ogni violazione.

E' previsto il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora disservizi, ritardi ed eventuali altre disfunzioni nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'appalto proseguissero nonostante l'invio della contestazione formale e l'applicazione delle penali suddette, ACA potrà comunque avviare all'aggiudicatario comunicazione (tramite lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata) di diffida che stabilirà il termine ultimo per l'adempimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata o non valide controdeduzioni alla contestazione, l'ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla prima rata del canone successiva alla contestazione o sulla garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento del danno.

E' vietata la cessione anche in parte del contratto e la cessione dei crediti pena la nullità dello stesso la cui azione comporterà la rivalsa sulla cauzione definitiva oltre ad eventuali spese nei confronti dell'appaltatore

In riferimento ai precedenti articoli e degli artt. 12 e 13, nell'ipotesi di violazioni accertate o mancata esecuzione di ordini ripetute per n. tre volte nell'espletamento dei servizi, è facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a spese dell'aggiudicatario con rivalsa sulla cauzione definitiva.

In ogni caso ACA ha la facoltà - per motivi di urgenza e per assicurare la prosecuzione del servizio pubblico – di far eseguire le prestazioni non eseguite secondo le prescrizioni precitate ad altro operatore economico in possesso dei requisiti ed addebitare all'appaltatore il maggior danno subito oltre che applicare la penale.

Qualora le inadempienze si ripetessero o fossero tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi di ACA o si verificassero inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, contestati formalmente secondo il disposto del punto precedente, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

E' facoltà di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. giungere alla risoluzione del contratto e provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a spese dell'aggiudicatario anche nei seguenti casi:

- a) – perdita dei requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativi, professionali, economico-finanziario e del diritto a contrarre con le pubbliche Amministrazioni così come stabilito dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i.; in tali evenienze ACA potrà recuperare i danni subiti attingendo dal deposito cauzionale.
- b) - mancata presentazione della copia dell'assicurazione per danni verso terzi e cose anche di valore inferiore a quello dovuto;
- c) - scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e/o fallimento della ditta appaltatrice;
- d) – in caso di cessione dei servizi e del contratto;
- e) – esecuzione in sub appalto se non autorizzato;

- f) - per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro: violazione delle norme sulla sicurezza, ripetute per almeno due volte;
- g) – arbitrario abbandono della fornitura oggetto dell'appalto.
- h) - intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'aggiudicatario che ostacoli la corretta esecuzione del contratto;
- i) - qualora l'appaltatore si renda colpevole di altri reati accertati.
- j) – mancata presentazione della cauzione definitiva o mancata integrazione della stessa allo scadere del termine.
- k) - Il mancato rispetto del C.C.N.L. di settore da parte dell'Appaltatore.
- l) – l'aggiudicatario venga dichiarata fallita da sentenza.
- m) – l'aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi assicurativi, previdenziali o assistenziali nei confronti del personale dipendente.
- n) – sia violata la cessione dei crediti.
- o) – secondo quanto prescritto nel precedente art. 3).
- p) - ritardi nelle consegne ripetute per almeno tre volte.
- q) - la non corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste del prodotto fornito in caso di effettuazione di analisi.
- r) - rifiuto del personale non gradito per giusto motivo, ripetute per almeno tre volte.
- s) - in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento istituito da Agno Chiampo Ambiente Srl.
- t) - in caso di mancato rispetto del "Patto d Integrità" con Agno Chiampo Ambiente Srl
- u) - in caso di mancato rispetto del Piano sperimentale Aziendale Anticorruzione 2019-2020-2021 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito <http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione>.
- v) – (si veda precedente art. 6))

Nulla potrà eccepire o pretendere la ditta a titolo di risarcimento od indennizzo qualora sia stata determinata la risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e sarà passibile del maggior danno che provenisse ad ACA dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio della somministrazione.

Art. 10 - Risarcimenti

Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'assicurazione degli impiegati addetti all'esecuzione delle forniture nonché le spese per riparazioni di eventuali danni causati agli automezzi dovuti alla qualità del carburante non rispondente ai requisiti di legge. L'impresa si obbliga, pertanto, a sollevare l'Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso di prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati. Nei casi di ritardata o mancata fornitura ACA potrà chiedere, oltre alle penali, il maggior danno subito.

Art. 11 - Responsabilità civile verso terzi (cose o persone)

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile verso ACA del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.

La Ditta sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti di terzi, sollevando così ACA da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta aggiudicataria da parte di società assicuratrici, quindi, gli stessi risponderanno direttamente dei danni alle persone o alle cose

comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di ACA.

E' obbligo della ditta aggiudicataria la stipula di apposita assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del presente servizio con massimale non inferiore al seguente valore per singolo danno:

- per persona e per danno a cose € 1.500.000,00;

Eventuali scoperti o franchigie presenti nel contratto assicurativo rimarranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Copia della polizza con relativa quietanza di pagamento del premio dovrà essere prodotta dalla ditta appaltatrice alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 12 – Garanzia definitiva

Garanzia definitiva alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. calcolato sull'importo aggiudicato. L'aggiudicatario, entro 20 gg. naturali e consecutivi dall'ordine di servizio di ACA, a garanzia degli obblighi assunti dovrà presentare idonea garanzia definitiva resa secondo lo schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 avente ad oggetto: *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16/L in data 10 aprile 2018).

Anche per la garanzia definitiva sono previste le riduzioni, se sussistono i casi, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazioni.

La polizza fidejussione bancaria oppure la polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, il documento deve riportare:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fidejussore, su semplice richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione della Ditta aggiudicatrice o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., la facoltà di porre eccezioni di cui all'art. 1945 C.C. e la decadenza di cui all'art. 1957 C.C.

- la clausola che lo svincolo della polizza sarà disposto solamente dalla Stazione appaltante mediante apposita dichiarazione.

Inoltre, in caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fidejussione, questa dovrà prevedere espressamente:

- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di Vicenza;
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleggi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

Nell'ipotesi la Stazione Appaltante attinga alla cauzione definitiva per l'addebito delle penali, l'appaltatore è obbligato a ricostituire l'importo originario, entro 15 giorni, dall'avvenuto prelievo.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore

13.1 - Agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente atto s'intende che l'appaltatore debba provvedervi a proprie spese ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo d'appalto. Detto prezzo si intende accettato dall'appaltatore a tutto suo rischio e pericolo, poiché, col solo fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti, o tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili, relative all'ordinario esercizio della fornitura.

13.2 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 14 – Subappalto

Al servizio indicato in oggetto è consentito il subappalto, purché preventivamente indicato nei documenti presentati in sede di gara. Si applica il limite del 40% stabilito dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.

Art. 15 - Convocazione del secondo o di altro operatore economico

In caso di arbitrario abbandono o sospensione ingiustificato del servizio, ACA, a mezzo del secondo operatore economico migliore offerente nella gara d'appalto, o altro operatore economico, potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'Ufficio, addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 16 - Altre condizioni particolari di esecuzione

Ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto l'impiego per tutta la durata contrattuale di un parco mezzi che garantisca standard elevati di performance ambientale (con riferimento al D.M.A.T.T.M. del 13 febbraio 2014) intesa come minimizzazione /contenimento delle emissioni in atmosfera e dell'impatto ambientale. In particolare entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva almeno il 50% degli automezzi utilizzati dall'appaltatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dovrà:

- 1 – avere motorizzazione non inferiore ad Euro V oppure
- 2 – essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

L'aggiudicatario e se del caso i concorrenti dovranno essere in grado di dimostrare i requisiti sopraccitati su richiesta della Stazione Appaltante presentando le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi che intendono utilizzare.

Art. 17 - Disposizioni finali ed altre informazioni

a) Comunicazioni di servizio e contrattuali:

Ogni comunicazione relativa al presente appalto dovrà essere inviata per posta, telefax, e-mail certificata, o a mano presso la sede di Agno Chiampo Ambiente Srl ai seguenti indirizzi:

Per gli aspetti amministrativi legati all'appalto si prega di far riferimento al Dr. Arch. Renato Virtoli, mentre per gli aspetti tecnici al P.I. Paolo Pellizzari e/o altro tecnico/persona incaricata, presso la sede A.C.A. via L. Einaudi, 2 – 36040 – Brendola (VI): tel. 0444 492412 – int.3, fax 0444 696326, pec: postac@pec.agnochiampoambiente.it. Per quanto attengono gli aspetti operativi quotidiani, prima dell'inizio del servizio, verranno forniti i nominativi ed i recapiti delle persone designate.

b) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato d'Oneri, si rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. alle linee guida

emesse da ANAC, al Codice Civile, al Codice Stradale al Regolamento di ACA per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e alla disciplina dell'Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl pubblicato sul profilo <http://www.agnochiampoambiente.it/regolamenti> e alle rimanenti leggi e regolamenti nazionali vigenti.

c) In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme vigenti che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

d) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 955/1982.

e) L'appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito <http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/> . La sua violazione comporta la decadenza del rapporto contrattuale (cd. Clausola di salvaguardia).

f) L'appaltatore è tenuto al rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2020-2021-2022 adottato da Agno Chiampo Ambiente Srl consultabile dal sito <http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/> . La violazione del documento costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso.

g) I controlli sull'andamento del servizio saranno effettuati dal personale dell'Ufficio Tecnico di ACA o da altro personale individuato dal quale l'appaltatore dipenderà direttamente.

h) Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia relativa, o comunque connessa, al presente contratto, le parti dovranno preliminarmente esperire un tentativo di conciliazione. Nel caso di mancato raggiungimento di una definizione amichevole della controversia, sarà territorialmente competente in modo esclusivo a dirimere la stessa il Giudice competente per valore del Foro di Vicenza. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

i) Disposizione finale.

Fermo restando quanto ai precedenti articoli del presente contratto di fornitura e degli allegati, l'appaltatore rimane vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni ordinamentali specificamente applicabili anche sopravvenienti in materia. Agno Chiampo Ambiente Srl recederà dal contratto qualora siano accertati successivamente elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e/o nel caso dovesse emergere una comunicazione interdittiva a cura del prefetto.